

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 26/10/2009 n. 10429
d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1

Il principio di legalità di cui all'art. 1, l. n. 689 del 1981 implica, quali necessari corollari, non solo quello di riserva di legge e di non retroattività, ma anche quello di tassatività e determinatezza della fattispecie illecita (cfr T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 febbraio 2008 , n. 321, rispetto ad una sanzione pecuniaria irrogata dall'Autorità per l'Energia). Quando la norma attribuisce il potere sanzionatorio fissando i limiti minimi e massimi della sanzione, come anche nell'ambito delle fattispecie penali, è evidente che l'autorità amministrativa o giudiziaria non possa superare tali limiti, se non in casi specifici, altresì espressamente previsti dalla legge, (circostanze aggravanti e attenuanti per le fattispecie penali, continuazione anche le sanzioni amministrative). L'art 6 comma 11, codice contratti che costituisce indubitabilmente la norma attributiva del potere di irrogare sanzioni pecuniarie, nel caso di specie, prevede il massimo della sanzione in euro 51.545. Infatti, la seconda parte della norma dice espressamente "le stesse sanzioni" si applicano agli operatori economici che forniscono informazioni o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di partecipazione. Il richiamo deve quindi intendersi al potere sanzionatorio così come attribuito anche nei limiti minimi e massimi dalla prima parte della norma. Il riferimento al valore posto a base d'asta, fatto dalla Autorità di Vigilanza, è, quindi, del tutto privo di un dato normativo, con assoluta carenza del potere sanzionatorio, oltre che del tutto irragionevole ed illogico (nel caso di specie l'Autorità di Vigilanza, ritenendo che " nel caso di false dichiarazioni gli effetti sanzionatori devono essere adottati nella misura più elevata", irrogava la sanzione pecuniaria commisurata all'importo a base d'asta e la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per dodici mesi).